

	PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda	sigla C.d.G.	numero 66	data 09.11.2015
	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA PARCO ADDA NORD E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLO SCOIATTOLO GRIGIO (SCIURUS CAROLINENSIS) NEL PARCO ADDA NORD.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove** del mese di **novembre**, alle ore 17,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME		CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli	Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase	Renzo	Membro		X
3	Tentori	Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi	Simonetta	Membro	X	
5	Mauri	Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:

- lo scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), originario del continente nord-americano, è stato introdotto in Europa a partire dal 1872 e in Italia dal 1948, liberato accidentalmente e volontariamente in parchi cittadini o privati, trovandosi ora diffuso in Piemonte, Lombardia, Liguria e Umbria;
- l'analisi della distribuzione dello scoiattolo grigio sia in Europa che in Italia ha dimostrato la rapida espansione della specie a discapito dello scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*), che in sua presenza scompare, principalmente per competizione trofica, minor efficienza riproduttiva e, dove presente, a causa di infezioni da Poxvirus, veicolato appunto dallo scoiattolo grigio;
- sono attribuibili allo scoiattolo grigio anche predazione di uova e nidiacei di uccelli, competizione con uccelli forestali per l'uso di cavità arboree, danneggiamento ai boschi e alle piantagioni arboree e arbustive per scortecciamento delle piante;
- secondo modelli predittivi a medio termine, basati sui dati di presenza in Italia dello scoiattolo grigio, l'espansione della specie porterà a colonizzare le Alpi, gli Appennini e i Paesi transalpini, Francia e Svizzera, confinanti con l'Italia, in 20-40 anni dal 1996;
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 impone agli Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2015, di intervenire per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- gli interventi di controllo e, dove possibile, di eradicazione dello scoiattolo grigio sono coerenti con le disposizioni della Legge n. 157/1992, art. 2bis, che indica per le specie alloctone una gestione finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
- Regione Lombardia ha concluso nel marzo 2015 il progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE, approvato con D.G.R. n. 724 del 3 novembre 2010, dedicato alla tutela dello scoiattolo rosso, avviando azioni di controllo dello scoiattolo grigio e di altri sciuridi alloctoni sul territorio lombardo, favorendo la ricolonizzazione spontanea da parte dello scoiattolo rosso nelle aree di intervento e contribuendo a sensibilizzare sulle tematiche inerenti la perdita di biodiversità derivante dalla presenza di specie invasive;
- tale progetto è stato realizzato con il coinvolgimento anche dei Parchi territorialmente interessati, tra cui il Parco Adda Nord, all'interno del quale è stata accertata la presenza di nuclei isolati di scoiattolo grigio, oggetto pertanto di cattura e rimozione dall'ambiente naturale;
- Regione Lombardia, nell'ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE ha predisposto un "Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Lombardia" e specifici piani per azioni prioritarie post LIFE, che garantiscano l'efficacia a lungo termine delle attività intraprese nell'ambito del LIFE stesso, con particolare riferimento al "Grey squirrel permanent control plan" e all'"After LIFE communication plan";
- per l'attuazione di tali azioni post LIFE, Regione Lombardia ha previsto, con Dgr. N° X /4180 del 16/10/2015, il trasferimento di specifiche risorse finanziarie ad enti territorialmente interessati dalla presenza degli scoiattoli alloctoni e nei quali il "Grey squirrel permanent control plan" ha identificato un'alta priorità d'intervento, tra cui il Parco Adda Nord;
- il Parco ha pertanto predisposto, in attuazione e conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4180 del 16/10/2015 allegati 2 e 3, un proprio Programma di intervento per azioni di tutela dello scoiattolo rosso nel territorio del Parco Adda Nord;

- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota prot. n. 11757 del 21/03/2012, ha espresso parere favorevole circa gli obiettivi, i contenuti e le modalità operative proposte dal progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE, ritenuto coerente con le indicazioni fornite da ISPRA e dalla Comunità europea sulla gestione delle problematiche derivanti dalla presenza di specie alloctone invasive;

- è in essere un accordo di collaborazione (convenzione quadro di durata quinquennale) tra Università degli Studi dell'Insubria, Parco Regionale Adda Nord e Università degli Studi di Milano, per la realizzazione di attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria, in particolare nel controllo delle specie alloctone;

RITENUTO di stipulare una convenzione operativa con l'Università degli Studi dell'Insubria per la realizzazione di attività di controllo dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) nel Parco Adda Nord;

VISTO lo schema di convenzione operativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione operativa tra Parco Adda Nord e Università degli Studi dell'Insubria – Dipartimento di Scienze Tecniche e Applicate per la realizzazione di attività di controllo dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) nel Parco Adda Nord, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.11.2015

Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 18.11.2015

CONVENZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLO SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*) NEL PARCO ADDA NORD

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Varese - 21100, via Ravasi, 2 cod. fiscale 95039180120, P.I. 02481820120, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Coen Porisini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate con sede in Varese Via J.H. Dunant, 3, rappresentato dal Direttore prof. Ezio Vaccari, (di seguito denominata "UniVarese")

E

Il Parco Regionale Adda Nord, con sede legale a Trezzo sull'Adda, presso "Villa Gina", Via Padre Benigno Calvi, 3, C.F. n. 91507180155, in questo atto rappresentato dal Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente n. 1 del 15/02/2013, (di seguito denominato "Parco")

PREMESSO CHE

- Lo scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), originario del continente nord-americano, è stato introdotto in Europa a partire dal 1872 e in Italia dal 1948, liberato accidentalmente e volontariamente in parchi cittadini o privati, trovandosi ora diffuso in Piemonte, Lombardia, Liguria e Umbria;
- L'analisi della distribuzione dello scoiattolo grigio sia in Europa che in Italia ha dimostrato la rapida espansione della specie a discapito dello scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*), che in sua presenza scompare, principalmente per competizione trofica, minor efficienza riproduttiva e, dove presente, a causa di infezioni da Poxvirus, veicolato appunto dallo scoiattolo grigio;
- Sono attribuibili allo scoiattolo grigio anche predazione di uova e nidiacei di uccelli, competizione con uccelli forestali per l'uso di cavità arboree, danneggiamento ai boschi e alle piantagioni arboree e arbustive per scortecciamento delle piante;
- Secondo modelli predittivi a medio termine, basati sui dati di presenza in Italia dello scoiattolo grigio, l'espansione della specie porterà a colonizzare le Alpi, gli Appennini e i Paesi transalpini, Francia e Svizzera, confinanti con l'Italia, in 20-40 anni dal 1996;
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 impone agli Stati membri, a partire dal 1 gennaio 2015, di intervenire per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- gli interventi di controllo e, dove possibile, di eradicazione dello scoiattolo grigio sono coerenti con le disposizioni della Legge n. 157/1992, art. 2bis, che indica per le specie alloctone una gestione finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
- Regione Lombardia ha concluso nel marzo 2015 il progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE, approvato con D.G.R. n. 724 del 3 novembre 2010, dedicato alla tutela dello scoiattolo rosso, avviando azioni

di controllo dello scoiattolo grigio e di altri sciuridi alloctoni sul territorio lombardo, favorendo la ricolonizzazione spontanea da parte dello scoiattolo rosso nelle aree di intervento e contribuendo a sensibilizzare sulle tematiche inerenti la perdita di biodiversità derivante dalla presenza di specie invasive;

- tale progetto è stato realizzato con il coinvolgimento anche dei Parchi territorialmente interessati, tra cui il Parco Adda Nord, all'interno del quale è stata accertata la presenza di nuclei isolati di scoiattolo grigio, oggetto pertanto di cattura e rimozione dall'ambiente naturale;

- Regione Lombardia, nell'ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE ha predisposto un "Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Lombardia" e specifici piani per azioni prioritarie post LIFE, che garantiscano l'efficacia a lungo termine delle attività intraprese nell'ambito del LIFE stesso, con particolare riferimento al "Grey squirrel permanent control plan" e all'"After LIFE communication plan";

- per l'attuazione di tali azioni post LIFE, Regione Lombardia ha previsto, con Dgr. N° X /4180 del 16/10/2015, il trasferimento di specifiche risorse finanziarie ad enti territorialmente interessati dalla presenza degli scoiattoli alloctoni e nei quali il "Grey squirrel permanent control plan" ha identificato un'alta priorità d'intervento, tra cui il Parco Adda Nord;

- il Parco ha pertanto predisposto, in attuazione e conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/4180 del 16/10/2015 allegati 2 e 3, un proprio Programma di intervento per azioni di tutela dello scoiattolo rosso nel territorio del Parco Adda Nord, allegato A alla presente convenzione;

- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota prot. n. 11757 del 21/03/2012, ha espresso parere favorevole circa gli obiettivi, i contenuti e le modalità operative proposte dal progetto LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE, ritenuto coerente con le indicazioni fornite da ISPRA e dalla Comunità europea sulla gestione delle problematiche derivanti dalla presenza di specie alloctone invasive;

- è in essere un accordo di collaborazione (convenzione quadro di durata quinquennale) tra Università degli Studi dell'Insubria, Parco Regionale Adda Nord e Università degli Studi di Milano, per la realizzazione di attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria, in particolare nel controllo delle specie alloctone;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione operativa)

Il Parco Regionale Adda Nord affida all'Università degli Studi dell'Insubria, che accetta, l'incarico di realizzare le attività di seguito specificate (Art. 2) e previste nell'ambito del "Programma di intervento per azioni di tutela dello scoiattolo rosso nel territorio del Parco Adda Nord", predisposto dal Parco e approvato da Regione Lombardia, di cui all'allegato A alla presente convenzione.

Art. 2

(Attività di progetto e soggetti coinvolti)

Il progetto oggetto della presente convenzione operativa prevede le seguenti attività, che verranno realizzate rispettivamente dai soggetti indicati:

1. Aggiornamento informazioni relative alla presenza dello scoiattolo grigio e rosso nell'area del Parco Adda Nord [UniVarese].
2. Creazione di un *database* dedicato e organizzazione sistematica delle informazioni raccolte e formazione di personale afferente al Parco che si occuperà della gestione e dell'aggiornamento dell'archivio [UniVarese].
3. Realizzazione di attività di monitoraggio della consistenza e distribuzione dei nuclei di scoiattoli alloctoni, a supporto delle attività di controllo, finalizzata a individuare le aree di intervento; monitoraggio di aree a rischio di colonizzazione da parte di scoiattoli alloctoni; monitoraggio relativo alla presenza/ricomparsa dello scoiattolo rosso [UniVarese].
4. Realizzazione di attività di gestione attiva delle popolazioni di scoiattolo grigio presenti sul territorio, attraverso cattura e rimozione degli esemplari, secondo le procedure standardizzate applicate nell'ambito del progetto LIFE EC-SQUARE, con ausilio di trappole a vivo e ricorso a soppressione eutanasica con CO2 [UniVarese].
5. Indagini parassitologiche, qualora ritenute necessarie, volte a verificare l'eventuale presenza del Poxvirus degli scoiattoli e di altri parassiti che potrebbero svolgere un ruolo nelle interazioni interspecifiche tra scoiattolo grigio e scoiattolo comune [UniVarese, in collaborazione con UniMI].
6. Realizzazione, in sinergia con azioni già avviate dal Parco, di attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico sulle problematiche conseguenti la presenza e diffusione delle specie alloctone. Tali azioni saranno realizzate attraverso informativa pubblicata sul sito web del Parco, interventi e programmi didattici, incontri tematici specifici [UniVarese].
7. Individuazione di aree da destinare a interventi di miglioramento forestale e aumento dell'idoneità alimentare dei boschi per lo scoiattolo rosso, mediante applicazione delle Linee Guida Forestali elaborate nel corso del progetto LIFE EC-SQUARE [UniVarese, Parco].
8. Predisposizione programma di monitoraggio post intervento, di prosecuzione delle attività di gestione delle popolazioni di scoiattolo grigio eventualmente ancora presenti, e attivazione ricerca fondi occorrenti [UniVarese, Parco].

Art. 3 (Referenti)

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per UniVarese, prof. Adriano Martinoli, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate e Coordinatore dell'Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali, per gli aspetti faunistici e gestionali e il prof. Damiano Preatoni per gli aspetti cartografici, la progettazione dei *database* e di analisi dei dati.

b) per il Parco, il Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei;

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva

comunicazione alla controparte.

3. I responsabili si terranno costantemente aggiornati in rapporto allo stato delle attività svolte.

Art. 4

(Responsabilità dell'esecuzione delle azioni e impegni delle Parti contraenti)

1. UniVarese metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché il personale direttamente coinvolto nelle attività, i mezzi e materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste.

2. Il Parco si impegna a fornire il supporto logistico e quello delle proprie competenze relative alla conoscenza del territorio, nonché a facilitare le relazioni tra gli operatori impegnati nelle attività e le autorità locali e eventuali altri soggetti coinvolti.

3. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

4. Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

5. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di UniVarese e del Parco. Le attività di progetto potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti e altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

7. Modifiche del programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo tra i responsabili scientifici.

8. Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle azioni previste, il Parco e UniVarese potranno avvalersi della collaborazione di altri Enti, Associazioni, Società o persone che verranno coinvolte in modo specifico nel progetto.

Art. 5

(Responsabilità Azione di reciproca collaborazione)

1. Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

2. La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto il presente accordo.

3. Le Parti, di comune accordo, si impegnano, da un punto di vista organizzativo, per il perseguimento dei fini prefissati nel presente accordo e in esecuzione degli specifici adempimenti in esso stabiliti, a elaborare un preliminare e condiviso Piano di attività, effettuare una valutazione annuale del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, al fine di garantire un adeguato svolgimento delle attività previste, mantenere una costante attività di coordinamento attraverso le persone responsabili del progetto.

Art. 6 (Oneri)

1. Per l'attività prestata da UniVarese ai fini dello svolgimento delle azioni previste dal progetto di cui all'art. 2 il Parco fornisce un contributo, a copertura delle spese sostenute, di € 20.000,00 onnicomprensivo, per l'intera durata biennale di progetto.

2. Per i restanti aspetti, ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività per la realizzazione del progetto.

Art. 7 (Modalità di pagamento del contributo)

1. Il corrispettivo del contributo che il Parco verserà a UniVarese verrà erogato in tre tranches come di seguito indicato:

- una prima tranche pari al 30% (xx Euro), alla consegna del programma operativo;
- una seconda tranche pari al 35% (xx Euro) a un anno dalla firma della presente convenzione operativa, previa consegna di una relazione in merito allo stato di avanzamento del progetto;
- una terza tranche a saldo dell'importo complessivo (xx Euro), previa consegna di un elaborato finale contenente i risultati del progetto e di una, a due anni dalla firma della convenzione operativa, corrispondente al termine della stessa.

2. La liquidazione avverrà a favore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria presso: Banca Popolare di Sondrio Succursale di Varese, Viale Belforte n.151 21100 Varese, IBAN- IT19X0569610801000085101X90

Art. 8 (Utilizzo del logo)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

2. In particolare, i loghi di UniVarese e quello del Parco potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività

comuni oggetto del presente accordo.

3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 9

(Risultati della ricerca)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di UniVarese e del Parco, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.

Art. 10

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 11

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata sino al 31 dicembre 2017.

2. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti o nel caso in cui l'esecuzione non possa avere luogo a causa di fatti e atti oggettivamente impeditivi non dipendenti dalla volontà delle Parti. La maggior durata della convenzione, ai sensi del precedente comma, non comporta il diritto a maggiorazioni dei corrispettivi pattuiti o a richieste di risarcimento dei danni.

Art. 12

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso.

Art. 13

(Registrazione e Foro competente)

1. La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è assolta, con oneri a carico di ciascun ente per il rispettivo esemplare.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Prof. Ezio Vaccari

Per il PARCO REGIONALE ADDA NORD
Il Direttore
Arch. Giuseppe Luigi Minei